



Tribunale Ordinario di Ancona
Sezione II civile
Ufficio procedure concorsuali

in persona del Giudice delegato, Dott.ssa Maria Letizia Mantovani, nel procedimento iscritto al n. r.g. P.U. 62-1/2025 per l'ammissione al concordato minore ex art. 74 e ss. CCII promosso da GIANNI SPIGHI (C.F.: SPGGNN71M11A565U), (con l'Avv. FRANCESCA PENTERICCI),

vista la delega istruttoria,
ha pronunciato il seguente

DECRETO

1. Con ricorso iscritto a ruolo in data 23.04.2025 GIANNI SPIGHI

nato a [REDACTED]

[REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Pentericci ha proposto domanda di ammissione alla procedura di concordato minore ex art. 74 e ss. CCII;

2. Sussiste la competenza dell'adito Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII in quanto la ricorrente è residente nel Comune [REDACTED]

3. Con riferimento alla sussistenza dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 74, commi 1 e 2, CCII si osserva che:

- il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, avuto particolare riguardo ai dati esposti nella situazione patrimoniale, economico e finanziaria ex art. 75, comma 1, lett. b), CCII, ed alle evidenze delle scritture contabili depositate ex 75, comma 1, lett. a) CCII;
- la proposta di concordato prevede l'apporto di risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori]
- il ricorrente ha domandato l'apertura della procedura di concordato minore nella sua qualità di imprenditore cessato, ma soggetto individuale, in relazione al quale la domanda di concordato minore è ammissibile. In proposito la qualifica di imprenditore individuale cancellato non risulta ostativa all'apertura della procedura nonostante il disposto di cui all'art. 33, comma 4, CCII, in base al quale "la domanda



di accesso alla procedura di concordato minore ... presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile".

Ritiene, al riguardo, il Tribunale che la disposizione richiamata debba intendersi riferita al solo imprenditore collettivo la cui cancellazione dal registro delle imprese determina la definitiva estinzione ex art. 2945 c.c.. L'imprenditore individuale che ponga fine alla propria attività, al contrario, sopravvive alla cessazione della ditta e, qualora versi in stato di sovraindebitamento per debiti di impresa (e perciò di natura non consumeristica) non può accedere al piano di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 67 CCII. Negare all'imprenditore individuale cessato anche l'accesso alla procedura negoziale di concordato minore (pur se di tipo liquidatorio) determinerebbe una ingiustificata limitazione degli strumenti disponibili per la sua esdebitazione (costringendolo, di fatto, alla liquidazione controllata) ed una illogica e contraddittoria esclusione dall'accesso a strumenti di natura negoziale, in aperto contrasto con *ratio* e finalità del Codice della Crisi e con la disciplina comunitaria di cui esso è espressione.

L'interpretazione prospettata risulta, peraltro, l'unica coerente con il disposto di cui all'art. 271 CCII che, in caso di domanda di liquidazione controllata presentata dai creditori, consente al debitore di chiedere l'accesso "*ad una procedura di cui al capo II del titolo IV del CCII*" (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore o concordato minore) con effetti sospensivi sulla domanda di liquidazione. Tale facoltà non può che essere riconosciuta anche all'imprenditore individuale cessato per i debiti d'impresa di cui è rimasto onerato: attesa la già richiamata inaccessibilità del piano di ristrutturazione, l'unico strumento a ciò utile risulta essere il concordato minore di cui agli artt. 74 e ss. CCII.

Sempre sotto il profilo soggettivo, d'altronde, il medesimo art. 74 citato ammette alla presentazione della proposta di concordato minore "*i debitori di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) in stato di sovraindebitamento*" e nella definizione dell'art. 2 rientra anche "*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale*" quale è l'imprenditore individuale che ha cessato la propria attività imprenditoriale.

Va infine sottolineato come l'apporto di finanza esterna nell'ambito di una procedura negoziale consente indubbiamente al ceto creditorio di conseguire maggiori utilità rispetto all'apertura di una procedura meramente liquidatoria.

- attesa la già rilevata natura imprenditoriale dell'attività esercitata e dell'indebitamento che ne è conseguito deve escludersi in capo alla ricorrente la qualifica di consumatore secondo la definizione di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) CCII;



- non risultano, peraltro, superati in capo al medesimo ricorrente i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) CCII, dal che deriva la legittimazione alla richiesta di apertura della procedura di concordato minore;

4. La documentazione depositata risulta completa e conforme alle previsioni di cui all'art. 75 CCII atteso che risultano allegati alla domanda:

- a) le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute, con l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

5. La domanda è stata formulata tramite l'OCC territorialmente competente e ad essa risulta allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76, comma 2, CCII che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere (riguardo alle quali l'esperto rileva che le cause dell'indebitamento afferiscono alle vicende societarie derivanti dalla gestione dell'attività di XXXXXXXXXX ereditata insieme alla sorella; l'attività commerciale in oggetto è stata attinta da alterne vicende che hanno contribuito a determinare il forte indebitamento personale dei soci;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, individuabili desumibile dall'incapacità con i fondi ricavati dalla cessione della XXXXXXXXXX di far fronte all'esposizione debitoria dovuta anche all'accertamento della Direzione Provinciale di Ancona Ufficio Controlli dell'Agenzia delle Entrate;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (con riferimento alla quale si rileva, nella relazione, che il valore realizzabile da un'eventuale attività liquidatoria



sarebbe inferiore, al netto delle spese prededucibili a fronte di un attivo disponibile, derivante da finanza esterna pari ad euro € [redacted] e dalla cessione di due cespiti immobiliari di cui uno limitatamente alla quota di proprietà del ricorrente);

- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura ([redacted] circa);
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove prevista dalla proposta.

6. L'OCC ha allegato di aver dato notizia dell'incarico ricevuto all'agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, anche degli enti locali, ed ha relazionato in merito al comportamento dei soggetti finanziatori nella valutazione del merito creditizio della ricorrente.

7. Quanto al merito della proposta, il ricorrente propone il seguente piano;

CLASSE 1) CREDITORI IN PREDEDUZIONE pagamento 100 %

OCC [redacted]

Consulente [redacted]

Spese vendita [redacted]

CLASSE 2) Mutuo per la somma di € [redacted] verrà pagato al 100 % regolarmente dal sig. Spighi e dalla moglie con le spese correnti

CLASSE 3) DEBITI DI SUCCESSIONE pagamento 100% al momento della vendita dell'immobile € [redacted]

CLASSE 3) CREDITORI IN PRIVILEGIO al 100 % per un totale di € [redacted]

INPS € [redacted]

INPS € [redacted]

INPS [redacted] € [redacted]

Somma residua € [redacted] o quanto ricavato dalla vendita. CLASSE 4) CREDITORI CHIROGRAFARI pari a [redacted] la percentuale minore o Maggiore ricavata dalla vendita dell'immobile sito in [redacted]

Tutti gli ulteriori crediti dell'ADER sia pari a € [redacted]

Debiti paterni € [redacted]

- a) indica in modo sufficientemente specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento, prevedendo il soddisfacimento dei creditori cui è destinata la proposta entro 45 giorni dal passaggio in giudicato dell'omologa ed entro 4 anni decorrenti dal medesimo termine per il pagamento dei creditori privilegiati;



8. Non ricorrono, pertanto, le ipotesi di inammissibilità della domanda di cui all'art. 77 CCII e la medesima appare ammissibile, avendo la ricorrente prodotto la documentazione di cui agli articoli 75 e 76 CCII. La suddetta documentazione ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale della debitrice ed il suo stato di insolvenza senza che siano emersi elementi atti a far ritenere il superamento dei limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1, 2 e 3 ovvero che la medesima debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori o che sia già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda o abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; visti gli artt. 74 e ss CCII

P.T.M.

dichiara aperta la procedura di concordato minore di GIANNI SPIGHI

SPIGHI GIANNI (C.F. SPG GNN 71M11 A565U) nato [REDACTED]
residente a [REDACTED]

conferma la nomina dell'avv. Francesco Coppari anche per la carica di commissario giudiziale affinché svolga le funzioni dell'OCC;

ordina ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

dispone che l'OCC comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente provvedimento;

assegna ai creditori il termine di trenta giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento per fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma i-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni, avvertendo che, in mancanza di comunicazione all'occ nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa ai sensi dell'art. 79 comma 3 CCII

dispone che con la dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori indichino un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni, avvertendo che in mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 78 comma 4 CCII

onera l'OCC di relazionare al gd entro i successivi cinque giorni circa le dichiarazioni dei creditori per l'assunzione dei conseguenti provvedimenti ex art. 80 CCII e

riserva di decidere, in assenza di contestazioni dei creditori, sull'omologa del concordato minore proposto all'esito della scadenza del predetto termine di trenta giorni assegnato ai



creditori e del deposito entro i successivi cinque giorni da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC di una relazione finale sul raggiungimento o meno delle maggioranze richieste (nella stessa verranno inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori e con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti; è altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti; alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti e la documentazione relativa alle comunicazioni ai creditori della proposta e del presente decreto), con indicazione dell'eventuale presentazione di contestazioni da parte dei creditori; in caso di contestazioni da parte dei creditori verrà fissata apposita udienza con termini alle parti interessate per il deposito di note difensive;

dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone la pubblicazione del presente decreto mediante inserimento nel sito web del Tribunale nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali - e quindi con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da nome cognome e codice fiscale – e nel registro delle imprese;

Il presente decreto non è soggetto a reclamo ex art. 78, comma 1, CCII e la sua esecuzione è a cura dell'OCC ex art. 78, comma 3, CCII.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Ancona, 09/06/2025

Il Giudice delegato
Dott.ssa Maria Letizia Mantovani

